

DETERMINAZIONE N. 67/DAGR/2017

PROCEDURA DI GARA APERTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO - ESCLUSIONE SOCIETÀ TEMPORARY S.P.A.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE

VISTI:

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito: Codice dei contratti);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 9 luglio 2015, 329/2015/A (di seguito: deliberazione 329/2015/A);
- la propria determinazione del 29 ottobre 2015, 65/DAGR/2015 (di seguito: determinazione 65/DAGR/2015);
- l’istanza di parere di precontenzioso inviata dall’Autorità in data 11 gennaio 2017 all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la comunicazione prot. 0049845 del 4 aprile 2017 inviata dall’Ufficio Precontenzioso e Pareri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il verbale predisposto dalla Commissione giudicatrice relativamente alla seduta pubblica del 13 ottobre 2016;
- il verbale predisposto dalla Commissione giudicatrice relativamente alla seduta pubblica del 13 aprile 2017.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità - con propria deliberazione 329/2015/A - ha, tra l’altro, disposto:
 - di avviare una procedura di gara aperta, avente CIG 6265646EA2, in ambito comunitario - ai sensi dell’art. 55, comma 1, del Codice dei contratti - finalizzata alla selezione di una apposita e qualificata Agenzia per il lavoro, cui affidare l’appalto avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro per l’impiego presso le strutture dell’Autorità ubicate in Milano e Roma, nonché attività di supporto, ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale da somministrare;
 - di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità per tutte le azioni a seguire finalizzate alla medesima procedura di gara, ivi compreso la successiva nomina della Commissione giudicatrice, l’emanazione di eventuali provvedimenti di esclusione o inerenti rettifiche e/o modifiche al Bando di gara, nei limiti dell’importo stabilito, che si rendessero necessarie per dare completa attuazione alla procedura di gara in questione;
- con la determinazione 65/DAGR/2015 è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice per l’apertura dei plichi, la verifica del possesso dei requisiti, la formulazione del giudizio tecnico-qualitativo ed economico delle offerte pervenute nell’ambito della procedura di gara di cui al precedente alinea, l’eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, ovvero l’eventuale verifica della congruità dell’offerta e per la proposta di aggiudicazione provvisoria.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la Commissione giudicatrice - giusta verbale del 13 ottobre 2016 - ha:
 - provveduto - in esito all'intero procedimento di gara ivi compreso il procedimento di anomalia dell'offerta - a confermare la graduatoria provvisoria della procedura di gara CIG 6265646EA2 avviata con la deliberazione 329/2015/A, riscontrando la seguente situazione:
 1. Temporary S.p.a. con 95,60/100,00 punti complessivi;
 2. Oasi Lavoro S.p.a. con 93,10/100,00 punti complessivi;
 3. Obiettivo Lavoro S.p.a. con 91,90/100,00 punti complessivi;
 4. Gi Group S.p.a. con 91,30/100,00 punti complessivi;
 5. Adecco Italia S.p.a. con 91,00/100,00 punti complessivi;
 5. Job Italia S.p.a. con 91,00/100,00 punti complessivi;
 7. Umana S.p.a. con 90,40/100,00 punti complessivi;
 8. Tempor S.p.a. con 89,80/100,00 punti complessivi;
 9. Synergie Italia S.p.a. con 89,40/100,00 punti complessivi;
 10. Manpower S.r.l. con 87,40/100,00 punti complessivi;
 11. Infor Group S.p.a. con 81,00/100,00 punti complessivi;
 - informato che avrebbe provveduto ad inoltrare gli atti di gara all'Amministrazione al fine di porre in essere tutte le conseguenti verifiche ex art. 48, comma 2, del Codice dei contratti in capo agli operatori economici collocati al primo e secondo posto della provvisoria graduatoria al fine di renderla definitiva, nonché le verifiche ex art. 38 del medesimo Codice nei confronti dell'operatore economico collocato al primo posto al fine di rendere efficace l'aggiudicazione e pervenire alla stipula del contratto;
- i competenti Uffici dell'Autorità, ad esito delle citate verifiche, hanno riscontrato la sussistenza di una questione controversa coinvolgente la società Temporary S.p.a. relativamente a due dichiarazioni rese dalla medesima società in sede di gara e riferibili alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti;
- l'Autorità, in relazione a quanto riscontrato al precedente alinea, ha presentato, in data 11 gennaio 2017, istanza di parere di precontenzioso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: ANAC), al fine di ottenere un orientamento relativo alla questione controversa riscontrata stabilendo, altresì, di vincolarsi alla decisione dell'ANAC;
- l'Ufficio Precontenzioso e Pareri dell'ANAC con nota prot. 0049845 del 4 aprile 2017 ha trasmesso la delibera n. 285 del 22 marzo 2017 con la quale il Consiglio dell'ANAC ha ritenuto, tra l'altro, che:
 - gli atti di gara, costituenti *lex specialis*, risultano conformi e coerenti con il quadro normativo di riferimento;
 - con particolare riferimento alla disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 38 del Codice dei contratti la dichiarazione da rendere al fine di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale, al di fuori delle ipotesi di esonero contemplate dalla norma stessa, deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante;

- la Commissione giudicatrice - giusta verbale del 13 aprile 2017 - ha:
 - preso atto del contenuto della delibera n. 285 dell'ANAC al quale l'Autorità aveva dichiarato di vincolarsi e del principio di diritto nella medesima affermato secondo cui la dichiarazione da rendere al fine di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale, al di fuori delle ipotesi di esonero contemplate dalla norma stessa, deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante;
 - disposto l'esclusione della società Temporary S.p.a. dalla procedura di gara CIG 6265646EA2 avviata con la deliberazione 329/2015/A per la violazione, sanzionabile con l'esclusione, degli espliciti disposti stabiliti negli atti di gara - Disciplinare di gara, in particolare la nota di Attenzione posta nelle Norme di carattere generale di cui all'art. 12, e relativa modulistica di riferimento - in merito alla dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti;
 - rideterminato, di conseguenza, la graduatoria provvisoria della procedura di gara in argomento nei seguenti termini:
 1. Oasi Lavoro S.p.a. con 93,10/100,00 punti complessivi;
 2. Obiettivo Lavoro S.p.a. con 91,90/100,00 punti complessivi;
 3. Gi Group S.p.a. con 91,30/100,00 punti complessivi;
 4. Adecco Italia S.p.a. con 91,00/100,00 punti complessivi;
 4. Job Italia S.p.a. con 91,00/100,00 punti complessivi;
 6. Umana S.p.a. con 90,40/100,00 punti complessivi;
 7. Tempor S.p.a. con 89,80/100,00 punti complessivi;
 8. Synergie Italia S.p.a. con 89,40/100,00 punti complessivi;
 9. Manpower S.r.l. con 87,40/100,00 punti complessivi;
 10. Infor Group S.p.a. con 81,00/100,00 punti complessivi;
 - informato che provvederà ad inoltrare il medesimo verbale del 13 aprile 2017 all'Amministrazione per:
 - a) la predisposizione del provvedimento di esclusione della società Temporary S.p.a. dalla procedura di gara CIG 6265646EA2 avviata con la deliberazione 329/2015/A;
 - b) l'avvio delle verifiche dell'anomalia dell'offerta, effettuate ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del Codice dei contratti, sulla società Oasi Lavoro S.p.a. la cui offerta era risultata parimenti anomala nell'ambito del procedimento di gara.

RITENUTO CHE:

- sussistano all'attualità i presupposti - giusta verbale della Commissione giudicatrice del 13 aprile 2017 - per pervenire all'esclusione della società Temporary S.p.a. dalla procedura di gara CIG 6265646EA2 avviata con la deliberazione 329/2015/A

DETERMINA

1. di disporre l'esclusione della società Temporary S.p.a. dalla procedura di gara CIG 6265646EA2 avviata con la deliberazione 329/2015/A per la violazione, sanzionabile con l'esclusione, degli espliciti disposti stabiliti negli atti di gara - Disciplinare di gara, in

particolare la nota di Attenzione posta nelle Norme di carattere generale di cui all'art. 12, e relativa modulistica di riferimento - in merito alla dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti;

2. di comunicare la disposta esclusione alla società Temporary S.p.a. secondo termini e modalità di cui all'art. 79, commi 5, lettera b) e 5-bis del Codice dei contratti, nonché all'ANAC come richiesto dall'Ufficio Precontenzioso e Pareri dell'ANAC nella propria nota prot. 0049845 del 4 aprile 2017;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, nonché sul profilo di committente dell'Autorità nella corrispondente sezione della procedura di gara.

Milano, 13 aprile 2017

Il Direttore

Giovanni Colombo